

MINISTERO DELL'INTERNO - Circolare n. 24 del 26 gennaio 1993

Impianti di protezione attiva antincendi.

Come è noto gli impianti di protezione attiva antincendio nel loro complesso costituiscono una delle misure fondamentali per il conseguimento delle finalità della prevenzione incendi. In particolare, tali impianti sono annoverati fra gli accorgimenti intesi a ridurre le conseguenze dell'incendio a mezzo della sua rilevazione precoce e dell'estinzione rapida nella prima fase del suo sviluppo. In considerazione, pertanto, dell'importanza che tali impianti rivestono, si ritiene necessario fornire le seguenti indicazioni affinché in sede di esame dei progetti e di rilascio dei Certificati di Prevenzione Incendi, venga particolarmente curato l'aspetto dell'impiantistica antincendio, anche in correlazione con le disposizioni legislative concernenti la sicurezza degli impianti di cui alla L. 5 marzo 1990, n. 46 e al D.P.R. 6 dicembre 1991, n. 447.

In tale ottica si ravvisa l'opportunità che i Comandi provinciali dei Vigili del Fuoco acquisiscano - fra la documentazione allegata all'istanza di approvazione preventiva dei progetti, per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi - il progetto particolareggiato degli impianti antincendio previsti dalle specifiche norme di sicurezza, ovvero richiesti dai Comandi stessi in virtù dell'art. 3 del D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577, per attività non normate.

Gli impianti in argomento dovranno essere progettati nel rispetto delle specifiche norme di sicurezza antincendio e secondo la regola dell'arte.

Nel ricordare che questo Ministero per attività soggette a controllo ha già provveduto ad emanare normative relative a tipi di impianto, a caratteristiche generali e a prestazioni specifiche, si rende noto che sono in via di recepimento, con decreti ministeriali, le norme tecniche UNI-VV.F, i cui estremi si riportano in allegato, che definiscono compiutamente caratteristiche e prestazioni di impianti realizzati secondo dette norme rispondenti alla regola d'arte.

Il progetto dovrà essere redatto allegando una serie di elaborati tecnici necessari per ottenere una completa visione degli impianti antincendio che lo costituiscono quali:

- schema a blocchi dell'impianto con rappresentazione delle parti principali;
- disegni planimetrici, in scala opportuna, con la rappresentazione grafica degli impianti e del tipo di installazione, con l'ubicazione delle attrezzature di protezione attiva e dei comandi dell'impianto, con specifico riferimento ai singoli ambienti da proteggere;
- relazione tecnico-descrittiva sulla tipologia e consistenza degli impianti e relative indicazioni sul calcolo analitico effettuato secondo le norme di riferimento.

Gli elaborati grafici e la relazione tecnica dovranno essere redatti facendo uso dei simboli grafici e della terminologia contenuta nel D.M. 30 novembre 1983 e debitamente firmati da professionisti regolarmente abilitati nell'ambito delle specifiche competenze.

Ai fini del rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi, i Comandi provinciali, anche per quanto attiene gli impianti di protezione attiva antincendio ed i relativi componenti, oltre agli accertamenti ed alle valutazioni direttamente eseguite, potranno richiedere certificazioni rilasciate da enti, laboratori o professionisti autorizzati ed iscritti negli elenchi del Ministero dell'Interno ai sensi dell'art. 1, c. 2, della L. 7 dicembre 1984, n. 818; dovranno, inoltre, acquisire la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle specifiche norme di sicurezza antincendio e secondo la regola dell'arte. Tale dichiarazione dovrà essere rilasciata dalla ditta installatrice secondo il modello allegato al D.M. 20 febbraio 1992 (G.U. del 28 febbraio 1992, n. 49).

Fermo restando quanto innanzi detto, per gli impianti antincendio negli edifici di civile abitazione con altezza in gronda superiore a 24 metri, soggetti ai controlli di prevenzione incendi ai sensi del punto 94 del D.M. 16 febbraio 1982, si richiama l'attenzione sull'obbligatorietà del rispetto del disposto normativo del D.M. 16 maggio 1987, n. 246 in correlazione con le disposizioni di cui all'art. 14 della L. 5 marzo 1990, n. 46.

ALLEGATO

Norme UNI-VV.F. relative a componenti di impianti:

- UNI 9485 - Apparecchiature per estinzione incendi - Idranti a colonna soprasuolo in ghisa.
- UNI 9486 - Apparecchiature per estinzione incendi - Idranti sottosuolo in ghisa.
- UNI 9487 - Apparecchiature per estinzione incendi - Tubazioni flessibili antincendio di DN 45 e 70 per pressioni di esercizio fino a 1.2 MPa.
- UNI 9488 - Apparecchiature per estinzione incendi - Tubazioni semirigide DN 20 e 25 per naspi antincendio.

- UNI 9491 - Apparecchiature per estinzione incendi, impianti fissi di estinzione automatici a pioggia, erogatori (sprinkler).

Norme UNI-VV.F. relative a impianti:

- UNI 9489 - Apparecchiature per estinzione incendi, impianti fissi di estinzione automatici a pioggia, (sprinkler).

- UNI 9490 - Apparecchiature per estinzione incendi - Alimentazioni idriche per impianti automatici antincendio.

- UNI 9494 - Evacuatori di fumo e calore: caratteristiche, dimensionamento e prove.

- UNI 9795 - Sistemi fissi automatici di rilevazione segnalazione manuale d'incendio.